



Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 48 del 28/04/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. MODIFICA.

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di Aprile alle ore 09:00,45 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti alla votazione:

Nome	P	A	Nome	P	A
VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO	X		VITALE LUCA	X	
TURBANTI FAUSTO	X		GABBRIELLI AMEDEO	X	
PETTRONE ANGELO	X		BARTALUCCI MANUELE (FdI)	X	
CIUCCHI FRANCESCA	X		PIZZUTI VALERIO	X	
MINACCI CARLA	X		CULICCHI LEONARDO	X	
VASELLINI ANDREA	X		BARTOLINI DAVIDE	X	
CERBONI GIACOMO	X		CIRILLO CIRO	X	
TORNUSCIOLO GINO	X		BARTALUCCI MANUELE (PD)	X	
BRAGAGLIA ALESSANDRO	X		ROSINI STEFANO	X	
BALDI LUDOVICO	X		BERNARDINI RITA	X	
PIERACCINI ALFIERO		X	BUGGIANI CECILIA	X	
LAURETANO LORENZO	X		CAPONE GABRIELLA	X	
GUIDONI ANDREA	X		DE MARTIS CARLO	X	
BACCETTI SIMONETTA	X		DEL SANTO MARILENA	X	
SERRA PAOLO	X		GORI GIACOMO	X	
PEPI FRANCESCA	X		GAVIANO AMELIA		X
MANZO ANNALISA	X				

CONSIGLIERI ASSEGNATI: 33

PRESENTI: 31

ASSENTI: 2

Presidente del Consiglio: Fausto Turbanti

Segretario Generale: Simone Cucinotta

Scrutatori: Baldi Ludovico, Lauretano Lorenzo, Gori Giacomo.

Il Presidente Del Consiglio, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 17/05/2013 è stata istituita l'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ed approvato il Regolamento Comunale che disciplina l'applicazione della stessa imposta;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 422 del 16/11/2021 è stata approvata la revisione della macro organizzazione dell'Ente, con la quale tutte le funzioni afferenti la gestione dell'imposta di soggiorno sono state assegnate al Servizio Entrate, nel contesto nel Settore Programmazione Economica.

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 87 del 15/11/2016, n. 105 del 15/12/2016, n. 99 del 23/11/2020, n. 14 del 07/03/2022, con le quali sono state apportate modifiche al testo del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

PRESO ATTO che il suddetto Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

PRESO ATTO del rapporto/informativa per la Giunta Comunale, depositato agli atti d'ufficio, avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2023-2025 – ipotesi rimodulazione entrate comunali" dell'8 marzo 2023, con il quale il Dirigente del Settore Programmazione Economica, in seguito alle indicazioni della Giunta Comunale ed alle valutazioni tecniche espresse in sede di Conferenza dei Dirigenti, ha proposto un ventaglio di ipotesi di rimodulazione dell'imposta di soggiorno.

PRESO ATTO, altresì, della direttiva della Giunta Comunale, formulata all'interno del suddetto rapporto/informativa del 21 marzo 2023, con la quale sono state formulate le seguenti indicazioni puntuali:

- aumento della tariffa dell'imposta di soggiorno nella misura pari al 50% senza modifica del periodo imponibile;
- aumento del periodo di assoggettamento ad imposta da 7 a 14 giorni.

DATO ATTO che il territorio del Comune di Grosseto è caratterizzato da consistenti flussi turistici che, pur rappresentando una risorsa significativa per l'indotto economico, comportano, tuttavia, oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale per far fronte all'erogazione di adeguati servizi pubblici.

RILEVATO, tra l'altro, che da un'analisi delle tariffe applicate nei Comuni limitrofi, caratterizzati da un simile flusso turistico, è emerso che il Comune di Grosseto presenta un impianto tariffario e un periodo di assoggettamento dell'imposta inferiore.

CONSIDERATO, pertanto, opportuno procedere ad una rimodulazione dell'imposta di soggiorno anche al fine di perseguire e raggiungere gli obiettivi strategici che l'Amministrazione si è posta in ambito turistico, oltre ad un'adeguata erogazione dei servizi a disposizione della comunità e del turismo stesso.

CONSIDERATO che l'art. 2 del succitato Regolamento prevede un periodo di imposizione pari ad un massimo di 7 pernottamenti, non in linea con le indicazioni fornite con la sopra richiamata direttiva della Giunta Comunale.

CONSTATATO che si ritiene, pertanto, opportuno apportare, coerentemente con quanto sopra riportato, le seguenti modifiche al vigente testo regolamentare, oltre che puntuali riferimenti normativi nel caso dei rimborsi del tributo di che trattasi e della sua entrata in vigore: (le modifiche sono riportate in grassetto)

- l'art. 2, punto 5, è integralmente sostituito con il seguente:

Art. 2

Istituzione dell'imposta

*5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di **14 pernottamenti**, anche non consecutivi. Al raggiungimento del limite di **14** concorrono tutti i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive situate nei territori dei comuni della provincia di Grosseto, laddove le relative amministrazioni comunali abbiano sottoscritto uno specifico accordo con il Comune di Grosseto.*

- l'art. 11 è integralmente sostituito dal seguente:

Art. 11

Compensazioni e rimborso

*1. In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere rimborsato (solo per importi superiori a € 15) o recuperato, senza interessi, mediante compensazione verticale con i versamenti dell'imposta stessa alle successive scadenze. **Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.***

- l'art. 14 è integralmente sostituito dal seguente:

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente Regolamento con le modifiche apportate è in vigore dal 01 luglio 2023.

PRESO ATTO della Deliberazione della competente Giunta Comunale adottata in data 18.04.2023, ad oggetto: "Tariffe imposta di soggiorno anno 2023".

DATO ATTO che il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 era stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 28/07/2022 con provvedimento n. 70 e che la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione è stata approvata dal Consiglio stesso con Deliberazione n. 128 del 29/12/2022.

VISTA e richiamata la Deliberazione n. 130 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 29/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025 e relativi allegati.

VISTA e richiamata la Deliberazione della di Giunta Comunale n. 7 del 12/01/2023, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025.

RICHIAMATO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023-2025, approvato, con i relativi allegati facenti parte integrante e sostanziale del provvedimento, con Deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 21/02/2023.

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19/04/2016 e modificato con atti consiliari n. 141 del 04/10/2018 e n. 18 del 04/02/2019.

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” – T.U.E.L. e successive modificazioni.

VISTO il vigente Statuto comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 10/11/2003 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 76 del 10/07/08, n. 68 del 28/03/2011, n. 70 del 25/09/2013 e n. 82 del 13/09/2019.

RICHIAMATO il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 07/08/2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 concernente le attribuzioni del Consiglio Comunale.

VISTO l'art. 15 *bis*, comma 1, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la Legge 28 giugno 2019 n. 58, che ha modificato l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha introdotto il comma 15 *quater*, in base al quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente del Settore Programmazione Economica in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è stata sottoposta al parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

1) di approvare le seguenti modifiche al vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, riportate nel testo del Regolamento allegato al presente Atto, quale sua parte integrante e sostanziale, ed evidenziate in grassetto per agevolarne la lettura:

- l'art. 2, punto 5, è integralmente sostituito con il seguente:

Art. 2

Istituzione dell'imposta

*5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di **14 pernottamenti**, anche non consecutivi. Al raggiungimento del limite di **14** concorrono tutti i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive situate nei territori dei comuni della provincia di Grosseto, laddove le relative amministrazioni comunali abbiano sottoscritto uno specifico accordo con il Comune di Grosseto.*

- l'art. 11 è integralmente sostituito dal seguente:

Art. 11

Compensazioni e rimborso

1. *In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere rimborsato (solo per importi superiori a € 15) o recuperato, senza interessi, mediante compensazione verticale con i versamenti dell'imposta stessa alle successive scadenze. **Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.***

- l'art. 14 è integralmente sostituito dal seguente:

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente Regolamento con le modifiche apportate è in vigore dal 01 luglio 2023.

2) Di dare atto che, a seguito della modifica di cui al punto precedente, il testo del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno deve intendersi quello risultante dall'allegato al presente Atto, che, a far data dalla esecutività dello stesso, deve intendersi sostitutivo integralmente di quello in premessa richiamato.

3) Di dare atto che il Regolamento sarà trasmesso telematicamente al Ministero delle Finanze, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 *quater* del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 *bis* dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58.

4) Di stabilire che le modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvate con il presente provvedimento decorrono dal giorno 01 luglio 2023.

5) Di precisare che contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana, qualora esista qualcuno che ne abbia interesse e ragione, entro 60 giorni dalla sua esecutività, ed, in alternativa ed in via straordinaria, al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si riporta il verbale sintetico della seduta, integralmente presente agli atti in forma di registrazione audio/video.

Si dà atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare nella seduta del 24/04/2023.

Relaziona l'assessore Rusconi.

Aperta la discussione, intervengono i consiglieri Bartolini, Tornusciolo, Rosini, Gori, gli assessori Agresti, Ceccherini e Megale, e i consiglieri Bartalucci-PD, Cirillo, De Martis e Cerboni.

Replica l'assessore Rusconi.

Intervengono altresì, per dichiarazione di voto, i consiglieri De Martis, Bartolini, Gori e Bragaglia.

Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione che viene approvata con 18 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Baccetti, Baldi, Bartalucci-FdI, Bragaglia, Ciucchi, Gabbrielli, Guidoni, Lauretano, Manzo, Minacci, Pepi, Pettrone, Serra, Tornusciolo, Turbanti, Vasellini e Vitale) e 13 contrari (Bartalucci-PD, Bartolini, Bernardini, Buggiani, Capone, Cerboni, Cirillo, Culicchi, De Martis, Del Santo, Gori, Pizzuti e Rosini), espressi dai consiglieri presenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio
Fausto Turbanti

Il Segretario Generale
Dott. Simone Cucinotta

(atto sottoscritto digitalmente)